



**LEGGE REGIONALE**

**“Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 19 dicembre 1994, n. 34 e 4 luglio 1994, n. 24 in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani regolatori generali”.**

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

**Art. 1**

1. All'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) comma 1:

- 1) sono sostituite le parole “nel settore produttivo a carattere industriale e artigianale” con le parole “nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico e alberghiero”;
- 2) dopo la parola “realizzazione” è aggiunta la parola “ampliamento”;
- 3) il numero “50” è sostituito con il numero “10”;

b) comma 2:

- 1) all'inizio del comma sono aggiunte le seguenti parole: “Per gli interventi nei settori industriale, artigianale, turistico e alberghiero”;
- 2) la parola “preveda” è sostituita dalle parole “dispone di aree idonee e sufficienti”;
- 3) le parole “non destinate alle attività industriale e/o artigianali” sono sostituite con le parole “non aventi la stessa destinazione”;

c) comma 3:

- 1) le parole “rispettivamente a 5 e 10 anni” sono sostituite con le parole “a 5 anni”;

2. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 è introdotto il seguente art. 1 bis:



**Consiglio Regionale  
della Puglia**

54

**“Art. 1 bis. La presente legge non deroga alle norme in materia di vincoli di tutela del territorio e dell’ambiente”.**

**3. Alla legge regionale 19 dicembre 1994, n. 34 è introdotto il seguente art. 1 ter:**

**“Art. 1 ter. Le modalità di approvazione dei piani regolatori generali stabilite dalla legge regionale 4 luglio 1994, n. 24 si applicano a tutti i piani che alla data di pubblicazione della presente legge risultano giacenti presso il Settore urbanistico, in attesa del parere del Comitato urbanistico regionale. Per gli strumenti esecutivi il parere vincolante del CUR è espresso entro novanta giorni; decorso inutilmente tale termine, il Comune interessato promuove, ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi allo scopo di definire il procedimento di approvazione”.**

**(approvato a maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi Rifondazione Comunista, Verdi e Partito socialista e l’astensione del Presidente Tarquinio - sono assenti dall’Aula i consiglieri Mongiello, Balducci, Godelli, Palese e Sgobio)**

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(sig. Lucio Tarquinio)**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
(prof.ssa Anna Maria Carbonelli - sig. Angelo Cera)**

**IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
(dott. Renato Guaccero)**